



COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

ORDINANZA N. 134

Data: 12/05/2015

SINDACO

ORDINANZA
DEL SINDACO

Assunta il giorno DODICI del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAQUINDICI dal Sindaco.

Oggetto:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CONTRASTARE I PERICOLI DERIVANTI DAI COMPORTAMENTI CONNESSI CON L'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE SU STRADA O SU SUOLO PUBBLICO.



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

Ufficio di Gabinetto

www.comunediaprilia.gov.it

gabinettodelsindaco@pec.comunediaprilia.gov.it

OGGETTO: ordinanza contingibile ed urgente per contrastare i pericoli derivanti dai comportamenti connessi con l'esercizio della prostituzione su strada o su suolo pubblico.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 permette al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, di adottare con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno emanato il 05.08.2008, con riferimento alle definizioni di incolumità pubblica e sicurezza urbana, prevede che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare tra gli altri *“i comportamenti che, come la prostituzione su strada”* possano offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, o che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendano difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

Considerato che:

- sono pervenute numerose e reiterate segnalazioni da parte dei cittadini sulla presenza di persone dedite all'esercizio della prostituzione sulle strade del territorio cittadino.

Rilevato che:

- da una ricognizione effettuata dalla Polizia Locale le strade di competenza comunale maggiormente frequentate ove viene esercitata la prostituzione sono: la via Nettunense nel tratto che percorre il territorio di Aprilia in ambo le direzioni, la via Pontina che attraversa il territorio comunale sia in direzione nord che sud, gli svincoli di via Pontina con via Apriliana in direzione nord e sud, via Pontina con via Tufetto in direzione nord e sud, via del Castellaccio, via Pontina con via Vallelata e via Fossignano in direzione nord e sud, via Pontina con via Baracca e via Diana in direzione nord, via Pontina con via dei Giardini in direzione nord e sud, via Pontina con via Selciatella in direzione nord e sud e quest'ultima con l'incrocio di via Genio Civile, via Selciatella, via Pantanelle, via Pontina uscita Campoverde in direzione nord e sud, via dei Cinque Archi e Via del

Giglio; nonché sulle vie: Pontina Vecchia tratto compreso tra via Apriliana e via Torre Bruna, Via Ricciotti (ex Via Mediana); Via Pescarella (altezza Oleificio Trasimeno), via della Meccanica.

Considerato che:

- il Reparto Territoriale dell'Arma dei Carabinieri di Aprilia, il Commissariato di Cisterna di Latina e la stessa Polizia Locale hanno, altresì, sollecitato l'adozione del presente provvedimento quale ulteriore strumento per contrastare il fenomeno della prostituzione su strada o suolo pubblico;
- i comportamenti imprudenti ed imprevedibili di quanti, alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento, se alla guida di veicoli, possono determinare situazioni di grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e quindi per l'incolumità pubblica, tra l'altro, verificandosi gli stessi anche su strade interessate da consistenti volumi di traffico e caratterizzate da elevati tassi di incidentalità;
- l'esercizio della prostituzione su strada comporta una utilizzazione impropria del suolo pubblico con conseguente degrado dello stesso, causa la sporcizia prodotta dalle persone dedite al meretricio, che gettano rifiuti ed oggetti vari direttamente a terra.

Preso atto che:

- le modalità di esercizio di tale attività determinano l'incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, quali lo sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione, adescamento, atti osceni, rapine ecc.;
- i pericoli derivanti dai comportamenti connessi con l'esercizio della prostituzione su strada o su suolo pubblico incidono fortemente in modo negativo sulla percezione di sicurezza urbana, suscitando senso di abbandono negli abitanti delle zone in cui il fenomeno si manifesta;
- con l'aumento delle ore di luce solare e con il conseguente incremento del fenomeno in oggetto, associato al pericolo di incidenti causati anche dall'abbigliamento succinto che distrae i conducenti dei veicoli, fanno ritenere contingibile ed urgente l'adozione del provvedimento *de quo*;
- ai sensi del citato art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Signor Prefetto di Latina, che con nota protocollo n. 8846/2015/*Area1* dell'8 maggio 2015 ha ritenuto il provvedimento in linea con le previsioni normative vigenti.

Visto:

- l'art. 726 del C.P., che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;
- il d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 54 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92/2008 convertito dalla legge n. 125 del 24.07.2008;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 5.8.2008 che fissa i criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti al Sindaco in materia di sicurezza urbana;

- l'art. 7-*bis* del d.l.gs. n. 267/2000;
- l'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6-*bis* della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- la sentenza della Corte Costituzionale del 7.4.2011, n. 115 che fissa, tra l'altro, i criteri per l'adozione delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 5.6.2009, avente ad oggetto l'aumento degli importi della somma da pagare per violazione all'ordinanza sindacale *de qua*, che stabilisce l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400,00.

ORDINA

A decorrere dal 12 maggio 2015 e fino al 21 settembre 2015, per le esigenze di incolumità pubblica e di sicurezza urbana finalizzate a prevenire e ad impedire che il fenomeno della prostituzione possa aumentare, determinando effetti pregiudizievoli per la sicurezza delle persone, nel territorio comunale ed in particolare sulle seguenti vie: Nettunense nel tratto che percorre il territorio di Aprilia in ambo le direzioni, Pontina, tratto che attraversa il territorio comunale sia in direzione nord che sud, svicoli di via Pontina con via Apriliana in direzione nord e sud, via Pontina con via Tufetto in direzione nord e sud, via del Castellaccio, via Pontina con via Vallelata e via Fossignano in direzione nord e sud, via Pontina con via Baracca e via Diana in direzione nord, via Pontina con via dei Giardini in direzione nord e sud, via Pontina con via Selciatella in direzione nord e sud e quest'ultima con l'incrocio di via Genio Civile, via Selciatella, via Pantanelle, via Pontina uscita Campoverde in direzione nord e sud, via dei Cinque Archi e Via del Giglio; nonché sulle vie: Pontina Vecchia tratto compreso tra via Apriliana e via Torre Bruna, Via Ricciotti (ex Via Mediana); Via Pescarella (altezza Oleificio Trasimeno) , via della Meccanica, è

VIETATO

1. porre in essere comportamenti diretti in maniera inequivocabile ad offrire prestazioni sessuali a pagamento a mezzo di atteggiamenti di richiamo, di invito o nell'indossare abbigliamento indecente o indecoroso in relazione ai luoghi, ovvero mostrare nudità in quanto determinano o comunque favoriscono rallentamenti e/o intralcio alla circolazione stradale e, pertanto, rappresentano un serio pericolo per il transito veicolare;
2. chiedere informazioni, contrattare o concordare, con le persone che pongano in essere i comportamenti di cui al punto 1, prestazioni sessuali a pagamento;
3. eseguire, se alla guida di veicoli, manovre pericolose o di intralcio alla circolazione e di accostarsi al margine della strada per porre in essere i comportamenti di cui al punto 2.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma sul c.c. postale n. 11517042 intestato al Comune di Aprilia (LT), indicando nella causale il numero e la data della

presente ordinanza, con l'avvertimento altresì che in difetto si procederà alla riscossione coattiva secondo la procedura prevista dall'art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

Che la presente ordinanza preventivamente comunicata al Signor Prefetto di Latina, sia:

- **valida dal 12 maggio 2015 al 21 settembre 2015;**
- resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio *on line*;
- trasmessa alla Prefettura di Latina, alla Questura di Latina, al Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, al Reparto Territoriale dell'Arma dei Carabinieri di Aprilia, nonché alla Polizia Provinciale di Latina e Locale di Aprilia.

INFORMA

Che per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio –Sezione staccata di Latina- o in via alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorno o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 12 maggio 2015

f.to IL SINDACO
Antonio Terra